

## *Anno Domini 1765*

*Per levare gli abusi invalsi nella direzione di queste Regole di San Vido, quali furono il motivo delle dispendiose sofferte liti, e perché uniforme segua l'esecuzione del loro antico Laudo Latino, e delle cose tra esse susseguentemente transatte, concluse, ed osservate; coll'ultima Convencione fu stabilito di far copiare coll'opera di me Lorenzo Ossi Nodaro, e lor Cancelliere detto antico Laudo 1542, col suo Decreto 1551, ch'esistono in Libretto di carta Bergamena scritto per mano del q.m D.no Zan'Antonio Costantini Nodaro di Valle, che appena per la sua antichità può legarsi, ma rilevato col confronto d'antica copia pur latina dello stesso, qual copia ha l'aggiunta d'alcuni capitoli scritta di pugno dal q.m D.no Bernardino Costantini pur Nod.o di Valle similmente Decrettata 1581 pur esistente in libretto di carta Bergamena, del quale sono smarrite alcune carte, il contenuto delle quali si desumerà dalla copia vuolgare, qual'era in mano del S.r. Merico di Vallesella, scritta, come si crede, dopo l'anno 1600 da Persona particolare poco pratica del Latino .*

*Li Concordij 1583, 1751 e quello del corrente anno, colle investiture tutte de Boschi, ed altre carte; in due Libri simili, per consegnarli poi uno per ciascun Marigo, che passar dovranno né sucessori pro tempore per l'effetto stesso: riponendo poscia gli autentici tutti nel Pub.co Archivio per la dovuta custodia.*

*Il che da me fu colla possibile diligenza eseguito, e poscia si fece di tutto il confronto cogli autentici, coll'intervento dello Sp.le. S.r. Simom Palatini Nod.o di Resinico, dello Sp.le S.r Pietro Fiori pur Nod.o di Vallesella in quanto luoco, quali in confermazione della verità si sottoscriveranno.*

*Die decima Novembris.*

\*\*\*

## L A U D O D I P I A N O

Anno Domini 1551

*Nel Nome del Signor Nostro Gesù Christo, e così sia.*

*L'Anno della sua Natività mille cinquecento quaranta due: Indizione decima quinta, nel dì cinque del mese di Febraro, in Cortina di S.Vido di Cadore, nella casa, e Stua dell'Eredi q.m Liberal de Fiori, presenti Zuanne q.m. Antonio de Bonetto, Zorzi q.m Paulo de Lava ambi di Taulen e Filippo q.m ser Andrea de Bernardo di Marceana Testimoni chiamadi e pregadi ed altri.*

*Dove sendo stato per le guerre, e molti incendiij, fatte, e comessi à nostri tempi in questo territorio di Cadore dalli Barbari, e Tedeschi, ch'appena proveder si poteva alla salute del corpo, abbruciato, e perso il Laudo di Pian delle regole di Cortina di S.Vido, Resinigo e Serdes, e di Chiapuzza, e Costa di S.Vido predetto;*

*Onde volendo, e desiderando li uomini di dette Regole vivere, e regersi, e governarsi conforme ai buoni costumi, e lodevoli ordini, e consuetudini; convocati per la maggior parte nel predetto luogo, stabilirono, che fosse fatto, rinovato, e riformato il Laudo predetto di Pian di dette Regole per gl'infrascritti uomini di dette Regole per ciò specialmente eletti, e deputati da essi, assieme con me Giovanni Antonio de Costantini Pub.co Nod.o di Valle di S. Martino di Cadore invece dell'Eggregio Uomo mio Padre ser Andrea de Costantini Nod.o ed ufficiale del Comune, e Centenaro di S.Vido predetto, in forza anco d'altra provisione per l'inzanzi presa per li detti uomini in piena, e general Regola, e congregazione delle dette Ville, di riformar, e far detto Laudo de Pian come nei atti di detto mio Padre Nod.o deve apparire per quali uomini così eletti, come di sotto, promisero col loro giuramento prestato ad essi per me Nod.o di giustamente, e fedelmente, per loro potere, allontanata ogni malizia, odio, amor, e timor, far rinovar, e riformar diligentemente detto Laudo, come a ciascuno conviene, e sembrerà esser utile à dette Regole; e li predetti Regolieri promisero tutto ciò per essi deputati infrascritti sarà fatto, ed operato, e tutte, e cadaune soprascritte, ed infrascritte cose perpetuamente aver, e tener per ferme, e rate, e non contravenire o contrafare per essi, e tener per qualsisia ragion, o causa, di gius o di fatto sotto la pena de lire*

venticinque de dinari de piccolì colla premessa interrogazione; qual pagata, o non, concedendo colla dovuta forma di farne uno e più se sarà bisogno.

E prima Zuanne q.m Pietro de Salomon Marigo della Regola di Cortina di S.Vido predetto, Vallesella, Resinigo e Serdes e Zuanne de Menegus Marigo della detta Regola di Chiapuzza e Costa. Similmente Ser Mattia de Bartolomeo de Fiori di Serdes; idem Ser Vielmo de Mattio di Serdes; idem Ser Gregorio del fabro di Resinigo; idem Ser Liberale de Lotto di Resinego; idem Ser Antonio Zanotti di Vallesella di S.Vido predetto; idem Ser Zorzi de Zordo detto de Giesa; idem Ser Lazaro de Costa predetta; idem Tomaso de Pordon de Costa predetta; idem mistro Zorzi de Luca Marangon di Chiapuzza predetta; idem Ser Bastian q.m Giacomo de Donà (Menegus) di Chiapuzza predetta.

Quali tutti sotto pena di soldi venti de picolì per ciascuno, e ciascuna volta, non obbedendo, debban esser presenti à far, e rinovar detto Laudo come di sotto.

Nel giorno veramente sesto del detto mese di Febraro li prefatti uomini deputati si unirono nella Stua della casa di M.ro Tomaso de Fiori di detto luogo di S.Vido, e dissero, ed ordinarono:

1 E primo: Che annualmente nel terzo giorno della Festa di Resurrezione del signor nostro Giesù Christo, li predetti uomini di dette Regole debbano radunarsi: cioè la Regola di qua da Rusecco di detto luogo, in Paveon di detto luogo di S.Vido E la Regola di Chiapuzza, e Costa nel luogo detto Masariè di Chiapuzza predetta, ovvero dove parerà a detta Regola, e sarà opportuna senza far verun commando, ò aviso; e chi non verrà à Regola in detto giorno paghi soldi dieci de picolì, e subito sij levato il pegno; nulla dimeno gl'altri che verranno debbano tener, e far Regola, li Marighi, li Laudatori, e li Saltari de Pian: cioè un Marigo, due Laudatori, e tre Saltari debba far la Regola di Cortina, di Resinigo, e di Serdes: ed un altro Marigo, , due Laudatori, e due Saltari debba far la Regola di Chiapuzza, e Costa predetta. Quali Marighi, Laudatori, e Saltari vadano, e s'intendino andare à ordine per ciascun uomo, che fogola in dette Regole, come dissero ch'anticamente sij stato osservato; e l'offizio delli predetti duri per un anno continuo, e ciascuno così eletto ed a chi sarà toccato detto offizio di Marighezza, e non vorrà far, ed esercitar il suo offizio , sij condannato per il primo commando in soldi venti, per il secondo in soldi trenta, e per il terzo in soldi quaranta de denari de picolì, e nulla ostante sij tenuto esercitar l'offizio di Marighezza, Laudaria, e Salteria in quell'anno, cioè de Pian.

2 *Idem, che li Marighi di dette Regole sotto il vincolo del loro giuramento sijno tenuti, e debbano per li loro Saltari far convocar le predette Regole nei luoghi soliti, anco nei altri tempi via per l'anno, quando saranno richiesti per dette Regole sotto la pena di soldi venti de picoli per ciascuna volta, e subito sij levato il pegno.*

3 *Idem, ciascuno di dette Regole, al quale sarà stato commandato per detto Marigo della sua Regola, ovvero per i Laudatori, e Saltari il venire a Regola, e non obbedirà per ciascuno, e ciascuna volta sij condannato in soldi cinque de picoli.*

4 *Idem, che il Marigo vecchio debba prestar il giuramento al Marigo nuovo della sua Regola, e il nuovo Marigo debba dar il giuramento alli Laudatori, alli Saltari, ed agli altri Visendieri di dette Regole.*

5 *Idem, se alcuno farà rumore ovvero rissa in detta Regola mentre si tiene Regola; e non tacerà, fattoli il commando per il Marigo, Laudatori, ovvero Saltari, sij condannato per il primo commando in soldi due de picoli, per il secondo in soldi cinque, per il terzo in soldi dieci de picoli e se non vorrà obbedire al terzo commando, il Marigo sotto vincolo del suo giuramento sij tenuto denunciarlo allo Sp.le S,r Vicario di Cadore, ovvero al Nodaro Offiziale.*

6 *Idem, che niuno di dette Regole ardisca partire da Regola, ovvero Tavola senza licenza del Marigo sotto pena di soldi dieci per cadaun disobbediente.*

7 *Idem, ciascuno, che leverà con forza il pegno à Saltari overo ad altri Visendieri di dette Regole, sij condannato in soldi dieci per ciascuna volta, e si debba credere à detti Visendieri senza alcuna prova, e chi continuerà a negar con forza il pegno dalla prima volta in su, allora il Marigo con tutti li uomini di detta Regola, della qual sarà, ovvero con quelli ad esso parerà vada à quello, ch'avrà negato con forza il pegno, ovvero alla casa di lui e prenda doppio pegno, e subito faccia, che sij distribuito, e chi riuscerà andar col Marigo sij condannato in soldi dieci per ciascuno e ciascuna volta.*

8 *Idem, se alcuno di dette Regole farà ingiuria alli Marighi, alli Laudatori, e alli Saltari di dette Regole contro li loro giuramenti sij condannato in soldi venti per ciascuno, e ciascuna volta.*

9 *Idem, che li pegni, quali avrà levato il Marigo à chi ricusò con forza il pegno à detto Marigo, alli Laudatori, ovvero alli Saltari ed a tutta la Regola per una mettà sijno del Marigo, delli Laudatori e delli Saltari e per l'altra mettà si applichino, e sijno della Regola, della qual sarà il Marigo.*

10 *Idem, se non potrà il Marigo intervenire a Regola, un Laudatori, ovvero tutti due li Laudatori sijno in vece del Marigo a tener Regola, ovvero a far le altre cose, che saranno necessarie da farsi in dette Regole sotto la pena predetta, quale ha il Marigo.*

11 *Idem, che niuno ardisca, ne debba pascolare cò suoi animali dalla festa di S.Zorzi fino alla fesa di S.Michiel nei fondi segativi, ed arrativi de Pian; cioè nei luoghi infrascritti, da Pedeggio in zò, e da Senes in zò di dette Regole, salvo che né suoi segativi ed arrativi non danneggiando alcuno; quali luoghi, e Regole, s'intendano, e siano serrati à piacere di dette Regole più e meno; ed a chi contrafarà, le sij levato il pegno, come di contiene in questo Laudo.*

12 *Idem, per ciascun buò, o armenta trovata ò trovato in danno in detti luoghi, e Regole, perda il pegno di soldi cinque di giorno, e di notte soldi dieci; se siano stati trovati, o visti detti animali per i Marighi, Laudatori, e Saltari, e rifaccia il danno al danneggiato.*

13 *Idem, per ogni animal soino, ovvero soina, trovato o trovata per detti Viscendieri né campi, o pradi, ed in altri luoghi di dette Regole à far danno, perda il pegno de soldi cinque dalla festa di S.Zorzi fino alla festa di S.Michiel, e rifaccia il danno.*

14 *Idem, che dal giorno vigesimo quinto del mese di marzo fino alla festa di S. Martino nel mese di novembre, se qualche soin, ovvero soina, sarà trovata, o trovata senza anello perda il pegno de soldi dieci, e risarcisca il danno danneggiato.*

15 *Idem, che ciascun chiappo di pecore, e capre, ovvero il rodolo di detti animali che sarà trovato per detti Visendieri facendo danno in ciascun luogo di dette Regole perda per ciascun chiappo, o rodolo soldi quaranta, e se saranno meno di dieci, perda per ogni cau piccoli sei per ciascuna volta, e risarcisca il danno al danneggiato con riserva, che se fossero state scosidate (non recintate) non perdano pegno.*

16 *Idem, per ciascun agnello, o agnella, capretto, ò capretta, ritrovati in danno, per ciascuno, e ciascuna volta perda, e paghi picoli sei.*

17 *Idem, li vitelli, ò vitelle trovate in danno perdano per ciascuno, e ciascuna volta soldi due de picoli, e risarcisca il danno.*

18 *Idem, per ciascun cavallo, ò cavalla, mulo ò mula, asino ò asina, trovata ò trovati in danno in dette Regole, perda il pegno di soldi dieci di giorno, e di notte soldi venti, e risarcisca il danno al danneggiato.*

19 *Idem, niuno di dette Regole debba tener alcun cavallo, o cavalle, mullo o mulla, asino o asina di persona foresta in detti luoghi, e Regole*

*per pascolar da tre giorni in su, e chi contrafarà sij condannato in soldi quaranta de picoli per ciascun di detti animali, e per ciascuna volta.*

20 *Idem, che se il Marigo, li Laudatori, o Saltari di dette regole troveranno qualche chiappo di armente, pecore, e capre nei pascoli dei buò di dette Regole sia condannato, e paghi il bolco, ovvero pastore per ciascun chiappo, e ciascuna volta soldi quaranta de picoli.*

21 *Idem, che niuno di dette Regole possa ricevere, e tener a pascolar nella villa, dove sta, agnelli, o agnelle, capreti, o caprete dell'altrui villa, e se alcuno contrafarà, sij condannato, e paghi un soldo per ciascun cau, e ciascuna volta, e nel termine de giorni tre rilasci gli agnelli a chi gl'aveva datti.*

22 *Idem, ciascuno di dette Regole sij tenuto mandar le sue armente, e manza al rodolo, e bolco nei debiti tempi, quando, essi avranno posto il bolco; e così sij fatto delle capre, e pecore; e chi contrafarà sij condannato, e paghi soldi cinque per ciascuna armenta, ovvero manza, e per ciascuna pecora, o capra picoli sei.*

23 *Idem, che li vitelli, o vitelle, agnelli, o capretti di dette Regole possino andar a pascolar li pascoli dei buò di dette Regole.*

24 *Idem, che li Saltari di dette Regole sijno obbligati sotto vincolo del loro giuramento, avanti che abbino fatto qualche pegno d'animali, chiamar tre volte con alta voce, e dopo la terza voce il pegno s'intenda ben fatto, se non sarà qualcheduno, prima, che abbi chiamato la terza volta, dietro l'animale, o animali, a scacciar, e condur quello, o quelli fuori dal danno; ma se sarà alcuno appresso detto animale, o animali per custodia, non sijn tenuti chiamar, ma il pegno sij ben fatto.*

25 *Idem, che li torri del rodolo di dette Regole trovati in danno per detti Visendieri non perdano alcun pegno.*

26 *Idem, che niuno di dette regole debba mandare alcun manzo spadato (aggressivo) al rodolo commune di dette Regole sotto pena de soldi cinque de picoli per ciascuno, e ciascuna volta.*

27 *Idem, che ciascun bolco, ovvero pastore comune di dette Regole sij tenuto ne tempi debiti presentarsi nei luoghi soliti di dette Regole, e chiamar tre volte, un poco da una volta all'altra sotto pena de soldi cinque de picoli per ciascuno, e ciascuna volta.*

28 *Idem, ciascun di dette Regole, che manda animali al rodolo di dette Regole, tanto avanti mezzo tempo, quanto dopo mezzo tempo, dopo tre giorni ne quali avrà principiato, e mandato, sij tenuto a far il suo rodolo e similmente, tanto avanti mezzo tempo, quanto dopo mezzo tempo, dopo tre giorni, ne quali avrà mandato, sij tenuto pagare le pasture per tutto il mezzo tempo, e chi contrafarà sij condannato, e paghi*

soldi trenta de picoli, e detta pena sij applicata à paga le pasture del commune di detta Regola.

29 *Idem*, che le manze di dette Regole, le quali anderanno al rodolo, per il primo anno facciano un mezzo rodolo, e dal primo anno in su il rodolo intiero.

30 *Idem*, che il bolco, o i bolchi e pastori di dette Regole sijno tenuti condurre, e ricondurre gli animali per li luoghi, e strade solite di dette Regole alli luoghi soliti sotto pena de soldi dieci de picoli per ciascuna volta.

31 *Idem*, che niuno pressuma prender alcun animale overo animali fuori dal rodolo di dette Regole, finchè saranno stati ricondotti dal bolco, e pastori alli soliti luoghi sotto pena de soldi cinque de picoli per ciascuno e ciascuna volta.

32 *Idem*, che il bolco, ovvero pastore di dette Regole non pressuma partire dai animali, quali averà avuti in custodia, dopocchè aveva gli stessi condotti al pascolo, ne mandar un altro in sua vece, ovvero lasciare appresso le detti animali sotto pena de soldi venti de picoli, se contraferà, e risarcirà il danno al danneggiato, se sarà qualche danno.

33 *Idem*, che li bolchi, pastori di dette Regole sijno tenuti, ed obbligati tener, e render buon, e fedel conto delli rodoli, e delli animali di dette Regole sotto pena di soldi venti de picoli, se contraffaranno, e debba riferire al Marigo ciò che sarà opportuno,

34 *Idem*, che niuno ardisca serrare, impedire, overo in altra forma intrigare li pascoli dei buò, overo altre strade, e transitì di dette Regole; overo segar erba, o fieno in detti pascoli fuori dei termini di dette Regole, e se alcuno contrafarà, per ciascuno, e ciascuna volta sij condannato, e paghi lire cinque de picoli, e perda l'erba, overo fieno.

35 *Idem*, che niuno di dette Regole ardisca, e presumi sappare overo roncare, o ampiare qualche prado overo campo nei pascoli, e luoghi di dette Regole sotto pena de lire cinque de picoli, se contrafarà senza licenza di dette Regole.

36 *Idem*, che ciascuno di dette Regole possi mandare, e tener li suoi buò, e non altri animali a pascere in detti luoghi di Pedeggio, e Senes, principiando dalla festa di S. Bartolomio fino al benepiacito di dette Regole, e chi farà contra sij condannato, e paghi soldi cinque de picoli per ogni cau, e per ogni volta. Con questa dichiarazione, che se alcuno di detti animali passerà li detti luoghi di Senes e Pedeggio, e le loro pertinenze, cioè Zumeles, Pradeles, e da Lesenera in zò, e sarà ritrovato

in Polentaja prima della festa di Santa Maria di settembre , sia pignorato per detti Visendieri delle dette Regole, come si contiene in questo Laudo, e risarcisca il danno al danneggiato.

37 Idem, che dal giorno di Santa Maria di settembre in poi, li buoi di dette Regole possino pascolar in detto luogo di Polentaja dalla Monte in zò.

38 Idem, che da detto giorno impoi li buoi di dette Regole possino pascolar li pradi di Lesenera, e d'Aunedes dalla Monte in zò; e chi contrafarà sij pignorato, e condannato come sopra.

39 Idem , che niuno di dette Regole ardisca, e pressuma poner, overo tener lignami, legni, pietre, spazzature, overo altri impedimenti e intrica menti nella Piazza di Cortina di S.Vido, overo in altre Piazze, transitì, e strade di dette Regole, e chi contrafarà subito sij pignorato per ciascuno, e ciascuna volta per summa de lire trè de picoli.

40 Idem, che ciascuno di dette Regole debba aver fatte le sue chiusure buone e sufficienti né luoghi soliti fin dalla festa di S.Zorzi; e chi contrafarà paghi il pegno di soldi venti de picoli; nulladimeno però sij tenuto nel termine di giorni otto aver fatte dette chiusure sotto pena del doppio, cioè di soldi quaranta, e subito sij levato il pegno e risarcisca il danno al danneggiato; e il Marigo sij tenuto far detta chiusura à spese del mancante.

41 Idem, se alcuno si troverà rompere, ò spezzare, disfare, ò portar via chiusure, pontilli, e perteghe della chiusura d'alcuno di dette Regole, perda, e paghi soldi dieci de picoli per ciascuno, e ciascuna volta, e rifaccia la chiusura e il danno patito.

42 Idem, ciascuno di dette Regole sij tenuto fare, e tenere le sue trasie, e pontilli nei luoghi consueti di dette Regole dalla festa di S.Zorzi fino alla festa di S. Michele sotto pena di soldi dieci de picoli, e subito sij levato il pegno, e rifaccia le trasie, e il danno patito.

43 Idem, ciascuno di dette Regole trovato aprire, overo disfar delle trasie, overo pontilli, e non serra, overo serrerà, ed aggiusterà (chiuderà in modo inadeguato), sij condannato in soldi cinque per ciascuno e ciascuna volta, e risarcisca il danno patito.

44 Idem, ciascuno di dette Regole debba andare, e passare con suoi gartoni, carri, e bovi per i suoi luoghi, e beni per le strade, e luoghi soliti, e chi contrafarà paghi soldi dieci de picoli per ciascuna volta e risarcisca il danno patito; e se alcuno il qual non avesse strada per andar alle sue possessioni, vada al Marigo di dette Regole, overo alla Regola di cui è, e dimandi che le sij data la strada, e il Marigo col vincolo del suo giuramento con suoi Laudatori, debba dar, e consegnar la strada



*per il minor danno à quel che ricerca la detta strada, ed esso risarcisca il danno patito, come parerà al detto Marigo.*

45 *Idem, che ciascuno di dette Regole, qual caverà qualche termine di qualche campo arativo, overo segativo, ò passerà il termine, overo termini in dette Regole, perda il pegno di soldi quaranta de picoli, e rifaccia il danno al danneggiato.*

46 *Idem, ciascuno che si troverà andare, ed entrare nei campi arativi, orti, e chiusure, di qualche persona di dette Regole, a disipar, devastar, overo prender fava, biada, ravi, carote, capuzzi, ò altro legume, ò frutti senza licenza del padrone, paghi il pegno di soldi dieci di giorno, e soldi venti de picoli di notte, e perda le cose, e rifaccia il danno.*

47 *Idem, ogni qualvolta che il Marigo, e Laudatori di dette Regole saranno ricercati da alcuno di dette Regole, ovvero da altro, quale avesse qualche interesse in dette Regole per andar a vedere, e stimare qualche danno fatto, tanto di animali quanto di altri danni, overo a termenar prati, campi, overo altri luoghi di dette Regole, e non vorranno andare debbano andar a pagar soldi quaranta de picoli per ciascuno, e ciascuna volta.*

48 *Idem, per la mercede, e fatica di termenar debbano avere soldi due de picoli per qualunque termine.*

49 *Idem, quante volte succederà, che perisca qualche animale di dette Regole nei pascoli, overo altrove di dette Regole, il padrone di detto animale sij tenuto doppochè sarà stato visto pur detto Marigo, e Laudatori, sostener, e tener appresso di se detto animale, e detto Marigo sij tenuto e debba stimar il danno di detto animale, se sarà difetto del bolco, del pastore, ò di qualche altra persona.*

50 *Idem, che niuni debba gettar, tener, overo volgere e ponere sassi, overo pietre, legni, acque, overo altro intrica mento, o impedimento nellì vià, e strade pubbliche di dette Regole; e chi contrafarà, anco nei transiti di dette Regole, paghi il pegno di soldi dieci de picoli per ciascuna volta, e curri la strada, ovvero il transito.*

51 *Idem, ciascun Marigo di dette Regole sij tenuto, e debba sotto il vincolo del suo giuramento aprire, ed aggiustar le strade pubbliche di dette Regole, et tener esse strade buone, e sicure, acciò ogn'uno possi passar per quelle con cavalli, e carri, e persone, ed altre cose senza pericolo di detta strada mallaggiustata; e se alcuno contrafarà debba soggiacer à tutti li danni, spese ed interessi per dette strade mal aggiustate, cioè delli vià, e strade pubbliche per le quali sono condotte le merci fuorì, e verso Ampezzo.*

52 *Idem, ciascuno di dette Regole, qual non obbedisce à detti Marigo o Laudatori, che gli commanda, ovvero commandano d'andar ad aprir, ed aggiustar la detta strada, ò strade publiche, paghi il pegno de soldi dieci de picoli, e sij soggetto ai danni come sopra.*

53 *Idem, ciascun Marigo di dette Regole sij obbligato far tener ben, ed aggiustar li ponti, e strade da fieno di dette Regole fino alla Monte sotto pena di soldi venti; e se alcuno di dette Regole non vorrà obbedire à detto Marigo fattole il commando, paghi soldi dieci de picoli per ciascuno, e ciascuna volta, e rifaccia ogni danno patito.*

54 *Idem, ciascuno, che carrozzerà per li pradi di qualche persona senza licenza del padrone del prado, non andando per le strade, e luoghi soliti di dette Regole, paghi soldi dieci de picoli e rifaccia il danno patito, se ne sarà.*

55 *Idem, niuno di dette Regole debba tagliare alcun legno da dassa in verun prado senza licenza del padrone del prado in dette Regole; e se alcuno contrafarà paghi soldi dieci de picoli, e restituisca il legno al padrone del prado.*

56 *Idem, che niuno di dette Regole debba principiar à segar erba overo fieno nei pradi di Senes di dette Regole fino in diman della prima domenica del mese di luglio; e chi contrafarà paghi il pegno de soldi quaranta de picoli.*

57 *Idem, ciascuno di dette Regole, il quale anderà a fieno, overo a condur legne, o legnamì coi buò nel tempo dell'erbe, non possi né debba con li buoi zonti (aggiogati), ò deszonti (sciolti, disgiogati) pascolar erba, overo fieno d'un altro sotto pena di soldi venti de picoli e rifaccia il danno al danneggiato.*

58 *Idem, fu stabilito e deliberato con tutti li voti delli detti uomini deputati, che niuno di dette Regole, debba aver Ardire di mandare, e tenere soini, ò soine nella Piazza di Cortina di S. Vido predetto; della qual Piazza detti uomini deputati dissero che questi sono li confini: à mattina nella porta della casa del Signor Pievano di detto luogo, à mezzogiorno nel Paveon di detto luogo e nella casa di Tomaso de Fiori, à sera nella chiesa di Santa Maria della Difesa, e nella fontana, à nullora nei ciellei (cellario = cantine); e chi contrafarà perda il pegno di soldi dieci de picoli per ciascuno e ciascuna volta.*

59 *Idem, niuno di dette Regole pressuma intorbidare, rompere, o di sconciare, o tagliare li condotti dell'acqua, e le fontane di dette Regole sotto pena di soldi venti de picoli per ciascuno, e ciascuna volta, e subito sij levato pegno.*

60 *Idem, che niuno di dette Regole pressuma né debba portar fuoco da una casa all'altra, overo all'i molini, ed altro luogo, se non in vaso, o impresto convertito, e non pericoloso sotto pena di soldi venti de picoli.*

61 *Idem, se alcuno ponerà fuoco nei pascoli, o vero nei boschi, ed in altri luoghi di dette regole, sij condannato in lire cinque de denari de picoli, e risarcisca il danno patito.*

62 *Idem, che niuno debba condurre, e ricondurre, ed andare nella Montagna con alcuni animali per li pradi, e strade di Senes, e Pedeggio, e Mucilei di dette Regole sotto pena di soldi cinque de picoli per ciascuno, e ciascuna volta.*

63 *Idem, fu ottenuto, e stabilito con tutti li voti di detti uomini deputati, che niun foresto debba venir à stare, ed abitare in qualche casa, ovvero luogo di dette Regole, sotto pena de lire cinque per ciascuno e ciascuna volta; e che niuno di dette Regole debba dar a pensione, ovvero affittare alcuna casa delle dette Regole ad alcun foresto, qual non sij di dette Regole senza licenza degli uomini di dette Regole sotto pena di li cinque de picoli per ciascun e ciascuna volta.*

64 *Idem, ciascuno di dette Regole, quale anderà, o farà trozzo (sentiero) insolito nei luoghi di dette Regole, sij condannato per ciascuna volta in soldi cinque e risarcisca il danno.*

65 *Idem, che il Marigo della Regola predetta di qua verso la chiesa di S. Vito con suoi Laudatori, e Saltari, debba far, ed esercitar il suo officio di marighezza da detto Rusecco fino ai confini della Regola di Borca.*

66 *Idem, il Marigo, li Laudatori e li Saltari della Regola di Chiapuzza, e Costa predetta debbano far, ed esercitar il loro officio di marighezza, laudaria, e salteria, da detto Rusecco verso Ampezzo; e dal luogo di Chioucia in dentro verso Ampezzo predetto.*

*(S.N.) Io Giovanni Antonio figlio dell'egregio uomo ser Andrea de Costantini nodaro anch'esso publico, e per autorità imperiale nodaro, fui presente a tute le soprascritte cose, e cadaune, e pregato fedelmente scrissi, publicai e corroborai, appostovi li miei soliti segno e nome.*

\*\*\*

*Nel nome di Christo, e così sia. L'anno della sua natività 1551, indizione nona, nel giorno veramente ottavo del mese di gennaio, in Pieve, nella casa d'abitazione del S.r Vicario della Spettabile Comunità di Cadore, presenti gl' infrascritti testij, ove l'Eccellente, e Sp.le Dottor d'ambe le leggi signor Francesco Quero nobile di Treviso, et integerrimo Vicario di Cadore, vista la presentazione dei*

soprascritti *Laudi* fatta avanti il suo officio da ser Gio: Antonio Rizzardini, Marigo della Regola commune di S.Vido et ser Liberale de Lotto di Resinigo, ed in nome di detta Regola, quali due, in nome come sopra e delli uomini di detta Regola comparvero ed instorono alla di lui presenza acciò confermasse, e convalidasse li predetti *Laudi*, come fu sempre praticato da Precessori, e giusto la forma dei Statuti del Cadore ed anche, detti *Laudi* sortiscanno la fermezza, e vigore. Laonde ascoltata la giunta istanza fatta dalli sopradetti in nome come sopra, visti anco, letti, e diligentemente esaminati li sopradetti *Laudi* ed Ordini, avuta ancora sopra tutte queste cose diligente informazione;

Invocato il nome di Christo, con ogni miglior modo, via gius, e forma cò quali meglio si può, e devesi avere nel confermar tali *Laudi*; salvo sempre, e riservato il Gius (jus = diritto) dell' Ill.mo Dominio Veneto, così pure delli Statuti, Ordini, Provisioni è (sic) Riformazioni della predetta Comunità di Cadore eccetera approvò, ratificò, e laudò e confermò tutti, e cadauni soprascritti *Laudi*, ed Ordini di detta Regola.

Per fede delle quali cose tutte il medesimo Spettabile S.r Vicario interpose la sua Autorità, quella del Comune di Cadore, e parimente il Giudical Decreto, ed in fede delle premesse cose le muni con di lui solito sigillo presenti ser Gio; Batta nodaro, e figlio del q.m Leonardo de Gifra di Comelico, e ser Francesco di Treviso nevodo q.m Bortoleto de Saco di detto luoco di Comelico, ed altri testimoni degni di fede avuti, chiamati e pregati. *Lode a Dio.*

\*\*\*

*L'antescritto Gio: Antonio Costantini nodaro d'ordine eccetera.*

*Ed io Lorenzo Ossi di S.Vito nodaro publico per Veneta autorità, e del Consiglio di Cadore, l'antescritto Laudo col decreto del Giudice dall'autentica Bergamina esistente nell'Archivio dell'Università di S.Vito fedelmente registrai, e quello dall'idioma latino come stà nella Bergamina, ho ridotto in vulgare, e mi sono sottoscritto.*

*Lode sempre a Dio.*

\*\*\*

*Quanto segue fu dessonto fedelmente dall'antica copia fatta dal q.m D.no Bernardino Costantini, ch'esiste in libretto di carta Bergamina in latino, ed ora da me ridotta in vulgare in faccia, e perché d'esso libretto ne sono state smarrite alcune carte, ho però registrato*

quanto manca estraendolo dalla copia volgare ch'attrovasi aver in sue mani il S.r Marigo di Vallesella in S.Vito, fatta dopo l'anno 1600 da persona particolare, come si suppone poco intendente dell'idioma latino, attesi d'errori grammaticali estesi.

\*\*\*

*Dalla copia volgare.*

Detto medesimo, ed indizione li veramente dieci sette del mese d'aprile, in Paveon, sive Lozza di dette Regole debba stare, e siano tenute in tutte le cose, le quali farà bisogno à trattar in dette Regole, ed insieme trattar, e difendersi in giudizio, e fuori à comuni spese contro qualunque persona, Regola ed Università sotto pena che si contiene in questo Laudo, e subitamente siano pignorati.

Idem, che tutti i pascoli, li quali si contengono in dette due Regole siano e debbano esser, e s'intendino esser comuni à dette due Regole à pascolar con suoi animali.

Idem, ogni Merico, Laudator, e Saltari siano tenuti e debbano compiuto il suo officio, quando sarà stato fatto nuovo Marigo, portare, presentare, consegnare nella sua Regola tutti i pegni, li quali saranno stati fatti nel tempo del suo officio, ed all'ora il nuovo Marigo sia tenuto, e debba dar parte di detti pegni, e de tutti far trè parti, cioè dare una parte alla Regola di cui sarà, la seconda al Marigo vecchio, e la terza ai Laudatori, e Saltaro sotto la pena la qual si contiene in questo Laudo.

Parimente, che ciascun Marigo di dette Regole sij tenuto, e debba terminato il suo officio di mariganza render buon conto al Magico nuovo di tutte le cose per esso amministrate de beni della Regola; della quale sarà del prossimo giorno seguente in cui sarà stato eletto il nuovo Marigo; e se qualcuno contrafarà sij pignorato, e paghi il pegno di lire trè de denari piccoli.

In detta Lozza di S.Vito congregati li uomini di dette due Regole nella maggior parte, e presenti li stessi, ed ascoltanti, letto, e publicato fu detto Laudo vulgarizzandolo in tutti li capitoli, per me Zan'Antonio de Costantini pub.co nod.o, e pregato; qual'Laudo li predetti uomini Laudarono, approvarono, e confermarono, e tutte le cose in esso contenute con ballotte sessanta otto pro, e una contraria, presenti Ser Zanetto d'Antonio di Selva Cadorina, Svaldo de Mattia, e Battista de Bernardo ambi di Marceana, testimoni chiamati e pregati, ed altri.

*Io Gio: Antonio de Costantini pub.co nod.o soprascritto son stato presente à tutte, e cadaune predette cose, e pregato ho fedelmente scritto, e publicato.*

*Nel dì veramente dieci sette del detto mese di aprile in detta Lozza di S.Vito, fu deliberato da detti uomini deputati, che ogni qualvolta il Marigo overo li Marighi di dette Regole comanderanno qualche cosa alli Saltari circa l'offizio loro nelle cose di dette Regole ed essi Saltari non vorranno obbedire, per ciascuno e ciascuna volta sij levato il pegno de soldi dieci de picoli.*

*Parimente per ciascun uomo, e persona di dette Regole che non volesse e permettesse al Marigo, o Marighi Laudatori, e Saltari di dette Regole, esercitin l'offizio loro tanto nel terminar quanto in altre cose appartenenti à dette Regole, overo Regolieri, le sij levato pegno e paghi di pegno lire cinque de dinari de picoli.*

*Parimente se alcuno di dette Regole si sentirà aggravato, e vorrà appellarsi e dolersi di qualche determinazione fatta per alcun Marigo di dette Regole, quel tale possi, e voglia appellarsi all'altra Regola di dette due Regole.*